



TRIBUNALE DI MASSA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Al
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Massa – Carrara

e, p.c., al Presidente del Tribunale di Massa

OGGETTO:

- 1. documentazione integrativa da depositare unitamente all'estratto del catasto ed alla certificazione ventennale delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato**
- 2. decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.**

1) All'esito dell'udienza ex art. 569 c.p.c. si è frequentemente constatata la carenza, nel fascicolo dell'esecuzione, di documentazione il cui deposito non è prescritto dall'art. 567, co. 2°, c.p.c., ma che tuttavia è idonea a condizionare la procedibilità dell'istanza di vendita.

Ci si riferisce, in particolare, a:

1. Avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. regolarmente notificato;
2. Avviso agli eventuali creditori sequestratari regolarmente notificato (art. 158 disp. att. c.p.c.);
3. Avviso ai comproprietari regolarmente notificato (art. 599 c.p.c.);
4. Nota di trascrizione del pignoramento;
5. Avviso di ricevimento della notificazione dell'atto di pignoramento eseguita tramite il servizio postale;

Onde assicurare la ragionevole durata del processo esecutivo (art. 111 Cost.) ed evitare inutili rinvii delle udienze ex art. 569 c.p.c., secondo una prassi virtuosa già in uso presso altri Uffici Giudiziari, appare pertanto opportuno prescrivere che il creditore procedente, nel termine di 120 giorni dal deposito dell'istanza di vendita, depositi non solo la documentazione di cui all'art. 567, co. 2°, c.p.c., ma anche gli ulteriori documenti sopra indicati.

Nel caso in cui a tanto il creditore pignorante non abbia potuto provvedere – pur avendo tempestivamente depositato l'estratto del catasto e la certificazione ventennale delle iscrizioni e trascrizioni o la relazione notarile sostitutiva – il G.E., sollecitato

dall'interessato o d'ufficio, assegnerà il termine di 120 giorni previsto dall'art. 567, co. 2° (secondo periodo), c.p.c. al fine di integrare la documentazione mancante, che verrà specificamente segnalata dal G.E.

Va da sé che qualora il creditore non sia stato in grado di rispettare il termine di cui all'art. 567, co. 2°, c.p.c., potrà avanzare istanza di proroga per una durata non superiore ad ulteriori giorni 120 nel caso in cui ricorrano giustificati motivi (art. 567, co. 2°, primo periodo, c.p.c.). In detta ipotesi, l'istante, nel termine prorogato, potrà depositare tanto la documentazione obbligatoria, quanto gli ulteriori documenti necessari onde valutare la procedibilità dell'istanza di vendita. Nell'ipotesi in cui, nel termine prorogato, venga depositata solo la documentazione ipotecaria e catastale, verrà concesso un ulteriore termine di giorni 120 per il deposito della documentazione sopra elencata.

Qualora la documentazione richiesta non venga depositata (o sia incompleta perché carente, ad esempio, della prova della regolarità della notifica degli atti più sopra elencati), il G.E. dichiarerà l'inefficacia del pignoramento e, ove non vi siano altri beni pignorati, l'estinzione del processo esecutivo (art. 567, co. 3°, c.p.c.).

2) Il decreto di fissazione di udienza ex art. 569 c.p.c. viene modificato come da modello allegato.

In particolare, è stato aggiunto l'onere per il creditore procedente di notificare il suddetto decreto: *a)* ai comproprietari, onde assicurarne l'effettiva partecipazione per gli incombenti di cui all'art. 600 c.p.c. (in concomitanza con l'udienza ex art. 569 c.p.c.); *b)* ai creditori iscritti non intervenuti, attese le difficoltà sovente incontrate dalla cancelleria nel rintracciare la residenza anagrafica o la sede legale degli stessi.

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le procedure esecutive pendenti per le quali non sia già stata fissata l'udienza ex art. 569 c.p.c.

Massa, 21.11.2013

**Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare
Dott. Giampaolo Fabbrizzi**